

Intestazione fittizia e simulata di veicoli: inquadramento normativo e conseguenze sanzionatorie

Laura Biarella

La pratica cd. dei “prestanome”. Conformemente al **divieto di intestazione simulata e fittizia di veicoli, preordinato a combattere il fenomeno dei cd. prestanome**, il proprietario indicato sulla carta di circolazione, stando al principio generale ricavabile dall’ordinamento giuridico, deve corrispondere a quello effettivo, pena le sanzioni previste dal C.d.S. Alfine, appunto, di arginare tale pratica, che impedisce allo Stato di riscuotere le multe ed accertare i reati commessi utilizzando i veicoli fittiziamente intestati, ed ai danneggiati di ottenere i risarcimenti correlati ai sinistri, il legislatore nel 2010, con una più ampia riforma stradale, introduceva l’art. 94 bis nel Codice della strada.

La riforma del 2010. Più in dettaglio, l’articolato stradale, in tale occasione, ad opera della Legge n. 120 (articolo 12), si arricchiva dell’articolo 94 bis, a cui era stato assegnato il preciso fine di contrastare la pratica delle intestazioni fittizie di veicoli. La sanzione di natura amministrativa, applicabile nelle fattispecie “non” criminose, veniva stabilita da un minimo di 531 fino ad un massimo di 2.125 euro. In linea col medesimo obiettivo, il legislatore stradale, ulteriormente, introduceva nel precedente e preesistente articolo 94 C.d.S., il comma 4 bis¹, dove al momento risulta sancito l’obbligo dell’aggiornamento della carta di circolazione, nelle fattispecie ove un soggetto differente da quello intestatario abbia la temporanea disponibilità del veicolo per un periodo maggiore di 30 giorni, condannando siffatta condotta attraverso la sanzione pecuniaria da un minimo di 711 e fino a 3.554 euro. Alla novella del 2010 faceva seguito l’introduzione dell’articolo 247 bis (“Variazione dell’intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi”), aggiunto dall’articolo 1 del D.P.R. n. 198 del 2012, al Regolamento del Codice della Strada, con lo specifico compito di aggiornare e rendere operativo il precetto del comma 4 bis. Tale norma esenta dall’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i contratti di comodato intercorsi tra i membri del medesimo nucleo familiare, a condizione che sussista la convivenza.

L’inquadramento normativo. Si evidenzia che, in linea generale, l’art. 94 bis c.d.s., prevede:

- il divieto di intestare il veicolo a una persona differente dal proprietario effettivo,
- gravi sanzioni per l’ipotesi di trasgressione,
- la cancellazione dal PRA dei veicoli che risultano circolare con una intestazione fittizia.

¹4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.

Secondo le indicazioni già fornite dal Codice Civile, i veicoli appartengono alla categoria dei “beni mobili registrati”, con la conseguenza che risulta obbligatoria la trascrizione della loro proprietà in capo ad un soggetto e, con l’ulteriore effetto, che le movimentazioni della titolarità (prima iscrizione, successivi passaggi di proprietà, eventuale perdita di possesso, cancellazione finale) devono essere registrate al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). Da tale presa d’atto discende che, in ipotesi un veicolo sia acquistato senza adempiere le prescritte formalità al PRA, al contempo il proprietario non risulterà intestatario, in tal modo sottraendosi sia alle sanzioni, eventualmente elevate, per infrazioni stradali, che alla responsabilità per sinistri con danni a persone o cose. Inoltre, spesso è stato riscontrato il fenomeno delle intestazioni fittizie o fraudolente: nei fatti al P.R.A. risultano formalmente, quali proprietari dei veicoli, soggetti “di comodo”, come **prestanome**, nullatenenti o persone ormai decedute, che nei fatti non possiedono il veicolo e neppure lo utilizzano, ma sui quali ricadranno le conseguenze delle violazioni alle norme del C.d.S. o dei danni, così operando da “schermo” al proprietario effettivo. Secondo le indicazioni fornite dalla disciplina stradale:

- Nelle ipotesi ove si intesti un veicolo ad un soggetto che appare simulato, e dunque non il reale proprietario, gli organi competenti, posti in essere i necessari accertamenti, potranno bloccare e infine negare il rilascio della carta di circolazione, con la conseguenza più evidente che il veicolo non sarà abilitato a circolare.
- Qualora il veicolo disponga già della carta di circolazione o del certificato di proprietà (e dunque risulti circolante), bensì si accerta che l’intestatario sia fittizio e che il veicolo appartiene a persona differente da quella riportata sui sopra citati documenti, il mezzo sarà cancellato dalla circolazione. Siffatta procedura verrà attivata dietro istanza degli organi di Polizia stradale che hanno accertato la violazione. La richiesta dovrà essere motivata e documentata, comprovando il motivo per cui si ritenga che l’intestazione apparente risulti fittizia.

Le sanzioni. Sotto il profilo punitivo e sanzionatorio, il C.d.S. prevede che chiunque richieda e ottenga indebitamente la carta di circolazione o il certificato di proprietà intestati a un soggetto fittizio, è soggetto a una sanzione amministrativa da 532 a 2127 euro. Identica sanzione viene prevista pure a chi risulti l’effettivo utilizzatore del veicolo e al reale proprietario. Qualora il veicolo sia utilizzato per commettere un **reato, oppure** se l’intestazione fittizia sia avvenuta compiendo reati di falso, in aggiunta a quella amministrativa pecuniaria si affiancano le sanzioni previste per tali ipotesi di reato. Più in dettaglio, se gli organi di Polizia accertano che l’iscrizione al P.R.A. sia avvenuta mediante false dichiarazioni oppure utilizzando falsa documentazione, inoltreranno denuncia alla Procura della Repubblica competente per l’avvio del procedimento penale a carico di chi risulti aver posto in essere tali condotte illecite. Qualora sia accertato che il veicolo fosse stato fittiziamente intestato, lo stesso sarà cancellato d’ufficio dalla circolazione, a cura dei competenti uffici della M.C.T.C. (Motorizzazione Civile) e del P.R.A., con la conseguenza che non potrà più circolare. La cancellazione verrà effettuata in via telematica e quindi l’informazione sarà immediatamente disponibile a chiunque, da tale momento in poi, acceda alle informazioni del P.R.A. Infine, qualora nonostante l’applicazione di tale misura della cancellazione, il veicolo circolasse, scatterà la sanzione della **confisca** unita a quella del pagamento di un’ulteriore multa da 419 a 1.682 euro a carico di chi venga sorpreso a circolare in tali condizioni (Art. 93 comma VII Codice della strada).

L’intervento della giustizia amministrativa. Sulla questione delle intestazioni fittizie interveniva anche la giustizia amministrativa: il Tar del Lazio sospendeva, infatti, l’efficacia della circolare del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 15513 del 10 luglio 2014, nella parte ove trattava dei veicoli in locazione senza conducente per più di 30 giorni. A seguito delle decisioni della magistratura, il Viminale emanava un'ulteriore circolare (n. 300/A/1479/15/106/16 del 2 marzo 2015), con la quale sospendeva l'efficacia sanzionatoria dell'articolo 94, comma 4 bis in riferimento al caso degli utilizzatori di veicoli a noleggio. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a sua volta, affrontando la medesima tematica da un'altra prospettiva, emanava la circolare 6062 del 9 marzo 2015, revocando, in via di autotutela, le disposizioni impartite nella circolare n. 15513, come pure le indicazioni operative afferenti al medesimo oggetto e contenute nella circolare datata 27 ottobre 2014, così facendo cessare la materia del contendere.

La normativa

Articolo 94 bis Codice della Strada (Approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

TITOLO 3 Dei veicoli - CAPO 3 Veicoli a motore e loro rimorchi - SEZIONE 3 Documenti di circolazione e immatricolazione

Divieto di intestazione fittizia dei veicoli

1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93 e il certificato di circolazione di cui all'articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo. (3)

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato. (2)

3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1.(1)

Note.

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 12 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010.

(2) La misura dell'importo della sanzione contenuta nel presente comma è stata così aumentata:

- dalla tabella I allegata al D.M. 19.12.2012 (G.U. 31.12.2012, n. 303) con decorrenza dal 01.01.2013;

- dalla tabella I allegata al D.M. 16.12.2014 (G.U. 31.12.2014, n. 302) con decorrenza dal 01.01.2015;

- dalla tabella I allegata al D.M. 20.12.2016 (G.U. 30.12.2016, n. 304) con decorrenza dal 14.01.2017;
- dalla tabella A allegata al D.M. 27.12.2018 (G.U. 29.12.2018, n. 301) con decorrenza dal 01.01.2019.

Si riporta di seguito il testo previgente: "2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 532 a euro 2.127. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato."

(3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 29.05.2017, n. 98 con decorrenza dal 01.07.2018. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all'articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo."

Ministero dell'interno, Circolare 20 marzo 2013, n.2403 “Art. 12 Legge 29 luglio 2010, n. 120, che introduce l'articolo 94-bis del Codice della Strada, in materia di Divieto di intestazione fittizia dei veicoli”.

Circolazione stradale - Veicoli - Divieto di intestazione fittizia dei veicoli

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/2403/13/106/16/1

OGGETTO: Art. 12 Legge 29 luglio 2010, n. 120, che introduce l'articolo 94-bis del Codice della Strada, in materia di Divieto di intestazione fittizia dei veicoli.

Si fa seguito alla circolare n. 300/A/4587/12/106/1 del 15.06.2012, concernente l'oggetto.

Con la predetta circolare si erano fornite direttive affinché la cancellazione d'ufficio del veicolo, ai sensi dell'art. 94- bis, comma 3, del C.d.S., fosse richiesta all'Ufficio provinciale dell'A.C.I. del luogo in cui è avvenuto l'accertamento. Sarebbe stata cura di quell'Ufficio informare la Motorizzazione civile per la cancellazione anche dall'archivio nazionale dei veicoli. A parziale rettifica di tale indirizzo operativo, si dispone che copia della richiesta di cancellazione sia trasmessa, contestualmente, oltre che all'Ufficio provinciale dell'A.C.I., anche a quello della Motorizzazione Civile.

Si coglie l'occasione per ribadire che la segnalazione va inoltrata dopo la definizione della contestazione, che si ha quando:

1. Il trasgressore abbia effettuato nei termini di legge il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;

2. Il trasgressore non abbia proposto ricorso avverso il verbale di contestazione e non abbia effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria;
3. Il trasgressore abbia esperito tutti i rimedi giurisdizionali od amministrativi di impugnazione ed abbia ottenuto il rigetto dei ricorsi.

Relativamente alla seconda ipotesi, poiché il termine per proporre ricorso è al massimo di 60 giorni e lo stesso termine è previsto per il pagamento in misura ridotta, trascorso un ragionevole lasso di tempo [1] qualora non si abbia notizia della presentazione di ricorso, si procederà, in ogni caso, ad inoltrare la predetta richiesta di cancellazione.

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

[1] Si ritiene ragionevole il termine di 30 giorni dalla data ultima prevista per il pagamento in misura ridotta.

Ministero dell'interno, Circolare 15 giugno 2012, prot. n. 300/A/4587/12/106/16 “Articolo 12, legge 29 luglio 2010 n. 120, che introduce l'articolo 94-bis del Codice della Strada, in materia di Divieto di intestazione fittizia dei veicoli”

Articolo 12, legge 29 luglio 2010 n. 120, che introduce l'articolo 94-bis del Codice della Strada, in materia di Divieto di intestazione fittizia dei veicoli

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni
e per i reparti speciali della polizia di stato

Come è noto, l'art. 12 della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha introdotto nel Codice della Strada un articolo, l'art. 94-bis, con il quale si afferma il divieto di intestazione fittizia dei veicoli, sia sulla carta di circolazione che sul certificato di proprietà ovvero sul certificato di circolazione dei ciclomotori, e prevede la loro cancellazione d'ufficio dal P.R.A. e dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri qualora fosse stata ottenuta un'intestazione simulata sui predetti documenti.

La norma si pone l'obiettivo di eliminare tutte quelle distorsioni e pregiudizi derivanti da intestazioni fittizie o simulate, arrecati al generale interesse, alla credibilità ed effettività delle trascrizioni nei pubblici registri, all'individuazione degli effettivi responsabili della circolazione dei veicoli e dei fenomeni di evasione fiscale e frodi assicurative.

La disposizione presenta numerosi profili operativi che richiedono diversi modi di operare.

Un primo profilo riguarda la possibilità di negare il rilascio dei documenti di circolazione quando si ha il sospetto che la richiesta nasconda un'operazione simulata. Per definire questi casi, per i quali la richiesta di rilascio della carta di circolazione, del certificato di proprietà o del certificato di idoneità tecnica, è stata presentata ma non ancora accolta, appaiono assolutamente necessarie disposizioni attuative che saranno emanate con i decreti ministeriali previsti dall'art. 12, comma 4, della legge n. 120/2010 [1], alla pubblicazione dei quali si fa riserva di riferire.

Un secondo profilo, invece, riguarda il caso in cui il rilascio dei documenti sia stato già ottenuto e sia successivamente provato che l'intestazione è fittizia. In tali casi, infatti, per dare concreta applicazione alla norma di cui si parla, non è necessario attendere l'emanazione dei predetti decreti

ministeriali perché l'avvenuto accertamento della violazione, la sua contestazione e la definizione dell'accertamento sono sufficiente garanzia per attivare la procedura di cancellazione del veicolo.

Con la presente circolare, perciò, conformemente alle indicazioni fornite sul tema dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Direzione del Pubblico Registro Automobilistico con le allegate note (all. 1 e 2), si forniscono le prime disposizioni operative per consentire l'attuazione concreta della procedura di cancellazione di veicoli per i quali gli organi di polizia stradale abbiano accertato l'intestazione fittizia.

1. Modalità di accertamento e contestazione della violazione

Salvo che il fatto per il quale si procede costituisca reato [2], la violazione dell'articolo 94-bis si concretizza nell'aver richiesto ovvero ottenuto il rilascio della carta di circolazione, del certificato di proprietà di un veicolo o del certificato di circolazione per ciclomotori, a favore di un soggetto che non ne è l'effettivo proprietario e non ne ha la materiale disponibilità, celandone il vero proprietario del veicolo (definito dalla norma come "il proprietario dissimulato").

Autore della violazione, perciò, può essere sia chi abbia richiesto il rilascio dei documenti avendo consapevolezza della simulazione, sia chi abbia ottenuto il rilascio a suo nome dei suddetti documenti, sia chi abbia la materiale disponibilità del veicolo anche non avendo concorso alla simulazione e, ovviamente, se conosciuto, lo stesso proprietario dissimulato. Nel caso vi fosse coincidenza tra i soggetti predetti, naturalmente, si procederà ad una sola contestazione.

Se identificato, il proprietario dissimulato è obbligato in solido con l'autore della violazione, in tutti i casi sopraindicati. L'intestatario fittizio della carta di circolazione, viceversa, non essendo il proprietario del veicolo, non può essere indicato quale obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S.

Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 94-bis non è collegata alcuna sanzione accessoria se non quella atipica, di cui si dirà, della cancellazione d'ufficio dal P.R.A. e dall'archivio nazionale dei veicoli.

Raccolti gli elementi necessari per la contestazione [3], deve essere redatto un verbale di contestazione per ogni veicolo fittiziamente intestato, nei confronti di chi abbia fatto richiesta nonché di chi ha ottenuto il rilascio dei documenti; se conosciuti, la violazione deve essere contestata anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo e nei confronti del proprietario dissimulato.

2. Definitività dell'accertamento. Procedura per la cancellazione d'ufficio

Nel caso in cui l'intestatario del documento di circolazione del veicolo risulti ignaro dell'intestazione a suo nome e comunque sia estraneo all'illecito [4], contestualmente alla notifica dei predetti verbali, appare opportuno sia fornita una preliminare e sintetica comunicazione all'Ufficio provinciale dell'A.C.I. del luogo in cui è avvenuto l'accertamento, al fine di consentire ai competenti Uffici del P.R.A. più approfonditi accertamenti nel caso in cui, nel frattempo e prima della ricezione da parte dell'A.C.I. della formale richiesta di cancellazione, sia illecitamente richiesta l'annotazione del trasferimento di proprietà del medesimo veicolo ad altro soggetto.

La cancellazione d'ufficio del veicolo, ai sensi dell'art. 94-bis, comma 3, del C.d.S., deve essere richiesta all'Ufficio provinciale dell'A.C.I. del luogo in cui è avvenuto l'accertamento solo dopo la definizione dell'accertamento compiuto, utilizzando l'unito modulo (all. 3). Sarà cura di quell'Ufficio informare la Motorizzazione per la cancellazione anche dall'archivio nazionale dei veicoli.

L'accertamento dell'illecito è da ritenersi definitivo qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

1. Il trasgressore abbia effettuato nei termini di legge il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
2. Il trasgressore non abbia proposto ricorso avverso il verbale di contestazione e non abbia effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria;
3. Il trasgressore abbia esperito tutti i rimedi giurisdizionali od amministrativi di impugnazione ed abbia ottenuto il rigetto dei ricorsi.

3. Sanzioni per circolazione con veicolo cancellato

Nel caso di circolazione del veicolo dopo la cancellazione si applicano le sanzioni di cui all'art. 93 comma 7, del C.d.S. e, quindi, il sequestro e l'eventuale confisca del veicolo, se ne ricorrono le condizioni, secondo le norme di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI.

Le procedure relative alla cancellazione d'ufficio di cui sopra si applicano a decorrere dal 7 giugno 2012 ma potranno essere riferite anche a fatti accertati in precedenza.

* * * * *

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

[1] Si è cioè nella fase di richiesta dell'intestazione, per cui agli Uffici interessati devono essere fornite le necessarie direttive per discernere i casi in cui la richiesta, dubbia, debba essere accolta o immediatamente rigettata.

[2] Spesso la violazione dell'articolo 94-bis emerge in occasione di indagini relative alla commissione di reati. In tali casi, salvo particolari eccezioni, l'illecito amministrativo in esame ha una propria autonomia, peraltro giustificata dall'esigenza di cancellare d'ufficio veicoli fittiziamente intestati e di cui potrebbe essere fatto un illecito utilizzo, per cui la contestazione della violazione, se non ostano esigenze investigative, si ritiene possa essere effettuata.

[3] Sono esempi evidenti di accertamento della responsabilità: l'ammissione da parte del soggetto proprietario dissimulato di non essere proprietario o di non avere la materiale disponibilità di quel veicolo; pronunciamenti da parte di un'autorità giurisdizionale o amministrativa in ordine all'incapacità di agire del proprietario dissimulato; sentenze di condanna per fatti dai quali emerga l'intestazione simulata.

[4] Ad esempio nel caso di intestazione a soggetto deceduto antecedentemente.

La Giurisprudenza

Cass. pen. Sez. V Sent., 31/05/2017, n. 37944

Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale - e non l'illecito amministrativo di cui all'art. 94-bis del codice della strada - la condotta di colui che dichiara all'operatore degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico di essere proprietario, sì da ottenerne la immatricolazione, di alcune autovetture, in realtà nella effettiva disponibilità di altri, essendone egli solo l'intestatario fittizio per effetto di operazioni di compravendita simulata. (Dichiara inammissibile, App. Milano, 17/02/2016)

FONTI: CED Cassazione, 2017

Cass. pen. Sez. II Sent., 04/04/2013, n. 32341

Commette il delitto di truffa chi, nell'acquistare un veicolo, fa uso di documenti falsi ai fini dell'intestazione dello stesso, effettua il pagamento in parte in contanti ed in parte con un titolo di credito tratto su un conto corrente privo di fondi ed intestato ad una terza persona, e, poi, ritirato il bene, fa perdere le proprie tracce. (Dichiara inammissibile, App. Milano, 18/05/2012)

FONTI: CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. I, 28/05/1993, n. 5959

Non è legittima l'omessa iscrizione in bilancio di beni di rilevante valore (autoveicoli) registrati a nome della società (cooperativa a r.l.) neppure ove si adduca che tale intestazione è solo "fiduciaria" o "formale", esistendo patti interni per cui di fatto i beni stessi restano divisi fra i soci. Difetta tuttavia di interesse ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio il socio che, essendo vincolato dal patto relativo alla fittizia intestazione delle vetture alla cooperativa, non ha ragione di dolersi delle illecite modalità di redazione del documento contabile; esse, infatti, non producono alcun pregiudizio nei suoi confronti e non lo danneggiano neanche sul piano dell'informazione.

FONTI: Giur. It., 1994, I,1, 426, Dir. Fall., 1993, II, 1035

Cass. civ. Sez. V Sent., 20/05/2011, n. 11213

In caso di avviso di accertamento eseguito con metodo sintetico e sintetico-redditometrico, il quale valorizzi, sia l'esistenza di incrementi patrimoniali, sia la disponibilità di autoveicoli, spetta al contribuente dimostrare che: a) i beni a lui formalmente intestati in occasione dell'acquisto, avvenuto in costanza di matrimonio, cadono effettivamente nel regime della comunione legale dei beni; b) le spese di mantenimento dell'autoveicolo, ancorché risultanti da quietanze formalmente intestate ad un parente, non dimostrano necessariamente la sopportazione del costo da parte del citato parente; c) all'intestazione formale dei beni corrisponde, in verità, una situazione di fittizia intestazione, riferibile ad uno dei componenti il nucleo familiare (nel caso concreto, una "casalinga" aveva acquistato un'automobile Jaguar Xj6 e titoli di stato per importo considerevole, sostenendo che: quanto all'auto, l'operazione di compravendita era stata possibile in occasione del pensionamento del marito e che, in ogni caso, le uniche spese rimaste a suo carico e attinenti al possesso dell'autovettura erano rappresentate dalla tassa di circolazione; in ogni caso, ad avviso della ricorrente, si doveva tener conto del fatto che i coniugi si trovavano in regime di comunione legale dei beni e che, pertanto, l'intestazione dell'autovettura doveva essere attribuita, per la metà, al marito).

FONTI: Corriere Trib., 2011, 32, 2579 nota di BEGHIN

Cass. pen. Sez. VI, 19/10/1990, n. 2688

In tema di confisca (nella specie, di veicolo usato per commettere il reato di detenzione di sostanza stupefacente) regolata dall'art. 240 c. p. (a seguito della sostituzione dell'art. 79, l. 22 dicembre 1975, n. 685 con l'art. 22, l. 26 giugno 1990, n. 162, che non prevede più la confisca dei mezzi comunque usati per commettere il reato), non integra il concetto di <appartenenza a persona estranea al reato> - la cui nozione è più ampia di quella civilistica - la semplice intestazione del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l'intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l'autore dell'illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene.

FONTI: Giust. Pen., 1991, II, 494

Tribunale Modena, 24/07/2001

Il pagamento si considera effettuato in buona fede a persona che appariva legittimata a riceverlo in base a circostanze univoche quando un soggetto pone in essere comportamenti idonei a farlo

apparire rappresentante di altro soggetto (come il possesso di procura a vendere una vettura, la consegna materiale della stessa all'acquirente e l'autodefinirsi incaricato di altro soggetto), ed in presenza di comportamenti dell'apparente rappresentato idonei, sia pure indirettamente, a confermare la convinzione della controparte (come ricevere richieste di istruzioni da parte del rappresentante apparente, ricevere un rendiconto e chiedere delucidazioni sull'intestazione della fattura senza fare cenno a pregressi mancati pagamenti).

FONTI: Foro It., 2002, I, 1531

Cass. pen. Sez. VI Sent., 01/04/2008, n. 31895

Deve ritenersi compreso nell'obbligo della confisca previsto dall'art. 12 sexies della L. 7 agosto 1992, n. 356, il bene che, pur essendo nella disponibilità dell'imputato, risulti formalmente di proprietà di persona a lui legata da rapporti personali, la cui incapacità di giustificare la provenienza del denaro impiegato nell'acquisto ne rivela l'intestazione fittizia. (Fattispecie relativa alla confisca di un'autovettura di lusso di proprietà della convivente di un imputato dichiarato colpevole del reato previsto dall'art.73 del d.P.R. n. 309 del 1990). (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Alessandria, 5 Dicembre 2007)

FONTI: CED Cassazione, 2008

Bibliografia e sitografia

Gianfranco Ferranti, "Lepresunzioni derivanti dalle indagini finanziarie e la prova contraria del contribuente", Fisco, 2018, 15, 1407;

Silvio Scotti, "Intestazioni fittizie, operatori senza bussola", Il Sole 24 Ore, 09 giugno 2015;

D'Auria Donato, "Le modifiche apportate alla materia della circolazione stradale", in Dir. Pen. e Processo, 2010, 11, 1274.